



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la materia delle entrate comunali, delle dichiarazioni fiscali, delle denunce, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sulle entrate sui tributi comunali nonché l'annullamento e la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

La presente disciplina regolamentare si applica anche ai rapporti giuridici pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora definiti.

Ai soli fini del presente regolamento si considerano entrate comunali, tutte le somme di denaro spettanti al Comune a titolo di tributi propri, sanzioni, diritti o corrispettivi per l'uso di beni o servizi comunali.

ART. 2

Dichiarazioni

Le dichiarazioni necessarie ad assolvere un debito verso il Comune devono essere presentate in forma scritta, debitamente sottoscritte dal debitore o suo procuratore.

La presentazione può avvenire per posta, per via telefax, o telematica, con consegna del documento direttamente ad un ufficio comunale abilitato a protocollare la corrispondenza del Comune.

Salvo prova contraria si considera quale data del ricevimento della dichiarazione quella della sua registrazione nel protocollo comunale.

L'onere della prova del ricevimento della dichiarazione è a carico del dichiarante, che può utilizzare a tal fine qualunque documento probatorio.

Le dichiarazioni presentate nei termini, ma prive di dati od elementi che non hanno influito nell'esatto assolvimento del debito verso il Comune, si considerano irregolari e sono regolarizzate d'ufficio od in caso di impossibilità, a cura del dichiarante entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento.

L'omessa regolarizzazione nel termine assegnato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per la presentazione di dichiarazioni incomplete o irregolari.

Fino all'introduzione della firma elettronica, la trasmissione per via telematica della dichiarazione dovrà essere seguita dalla presentazione dello stesso documento in forma cartacea debitamente sottoscritto.

La data di presentazione della dichiarazione sarà comunque quella del ricevimento in via telematica della dichiarazione.

La mancata presentazione del documento cartaceo costituisce irregolarità sanabile ai sensi dei precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per la presentazione di ogni altra documentazione necessaria per l'assolvimento del debito verso il Comune.

Art. 3

Termini di pagamento

Ogni entrata comunale deve essere pagata nel termine fissato per ciascun cespite.

Ove non diversamente previsto, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni da quando è stato liquidato il debito.

Salvo contraria espressa disposizione legislativa, su richiesta del debitore il Comune può concedere il pagamento rateizzato del debito in relazione al suo ammontare o se il debitore si trovi in particolari fondate disagiate condizioni economiche anche se contingenti.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, non può essere superiore a 365 giorni e il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a cinque.

Se il debito da rateizzare risulta superiore a £. 1.000.000.= è possibile dilazionarlo per un periodo superiore all'anno, previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa.

Il ritardo nel pagamento di almeno due rate comporta la decadenza del beneficio.

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;

b) ha debiti di qualsiasi natura, scaduti e non pagati, verso il Comune.

ART. 4

Modalità di riscossione delle entrate comunali

Alla riscossione coattiva il Comune procede mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43 o, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.4.1910, n. 639.

In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 16 della L. 8/5/1998 n. 146, ed in forza di quanto previsto dal comma 88 dell'art. 17 della L. 127/97, il limite di esenzione per versamenti dovuti all'ente e rimborsi sono determinati come di seguito:

- I.C.I.	£. 20.000.=
- T.A.R.S.U.	£. 10.000.=
- T.O.S.A.P.	£. 5.000.=
- SERVIZIO IDRICO	£. 5.000.=

Detto limite non si applica alle entrate non comprese nel predetto elenco.

I diritti di segreteria per l'attività negoziale del Comune, si riscuotono per i contratti di valore superiore a complessive £. 5.000.000.=

ART. 5

Disposizioni in materia di interesse

Per il ritardato pagamento dei tributi comunali si applicano gli interessi e le sanzioni pecuniarie previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Ove non diversamente previsto, la misura del tasso degli interessi dovuti è quella legale vigente nel periodo in cui il ritardo si è consumato.

Gli stessi interessi si applicano anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di quote indebite di entrate. L'interesse decorre dalla data in cui il pagamento indebito è avvenuto fino alla data del provvedimento di rimborso.

ART. 6

Attività di controllo

Le attività di verifica dell'ufficio preposto alle entrate comunali, è finalizzata esclusivamente al recupero dell'entrata effettivamente dovuta.

Eventuali irregolarità documentali riscontrate nell'attività di verifica dai quali non è conseguito alcuna riduzione del debito verso il Comune, potranno essere regolarizzati d'ufficio o con invito all'interessato senza l'applicazione di sanzioni amministrative.

Si prescinde dalla liquidazione ove la medesima non risulti presupposto necessario per il pagamento di un'entrata o dal suo compimento non rilevi l'accertamento di un maggior gettito del cespite di entrata.

Il ritardato pagamento di un'entrata o l'omessa regolarizzazione della documentazione nel termine assegnato, comporta l'applicazione della sanzione a tal fine prevista.

ART. 7

Disposizioni in materia di ravvedimento

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472, si applicano fino a quando il Comune non abbia constatato la violazione ovvero non abbia iniziato accesso, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 8 Autotutela

Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo previo parere obbligatorio del Segretario Comunale.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori: grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, valore della lite, costo della difesa, costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora il provvedimento sia divenuto inoppugnabile il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Dell'annullamento è data comunicazione all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

ART. 9 Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

Il soggetto che rappresenta il Comune nel processo tributario può definire le controversie nei limiti dei poteri conferiti.

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 10 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.lgs n. 218 del 19.6.1997 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 11 Ambito di applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente e' limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attivita' di controllo formale della dichiarazione.

L'accertamento puo' essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria e' determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonche' degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 12

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione puo' essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 13

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonche' del giorno e l'ora del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione e di accertamento, puo' rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non e' obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non e' sanzionabile cosi' come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà'.

ART. 14

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non proceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.

ART. 15

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, verrà dato atto in un succinto verbale redatto dal Responsabile del procedimento.

ART. 16

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del procedimento.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione agli atti, nonché la liquidazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 17

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani (D.lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sino ad un massimo di otto rate trimestrali, prestando adeguata garanzia fidejussoria per le rate successive alla prima.

Competente all'esame dell'istanza e' l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza e' accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

ART. 18 Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non e' pertanto soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità' per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne' dal contenuto della dichiarazione, ne' dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 19 Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termini per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di detta possibilità' di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così' come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività' di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché' quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ART. 20 Decorrenza e validità'

Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.1999.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.